

Azienda Trasparente

Modalità per l'esercizio di ACCESSO CIVICO ex D.Lgs 33/2013 novellato dal D.lgs 97 del 23/6/2016.

L'accesso civico è il diritto "diffuso", ossia tutte le Persone fisiche e giuridiche sono titolate per richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente". Può essere esercitato da chiunque, è gratuito e non necessita di motivazione.

La richiesta va indirizzata al responsabile Aziendale della Trasparenza relativamente all'Accesso Civico Semplice per gli obblighi di legge previsti dalla normativa in oggetto.

Con il D.Lgs 97 del 23/6/2016 è stata introdotta una nuova forma di accesso civico, più ampia, ai dati e documenti, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of Information Act (FOIA), che consente di accedere non solo ai dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche per altri dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge. È nato così l'Accesso Civico Generalizzato che va richiesto direttamente al responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Nel caso di Accesso Civico Semplice, il responsabile Aziendale della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, preferibilmente predisposta sull'apposito modulo pubblicato, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione "Amministrazione Trasparente" tramite il responsabile dell'obbligo di legge, oltre a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente. Nei casi di ritardo o di mancata risposta il Richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo aziendale che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo

entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Nel caso di Accesso Civico Generalizzato l'istante si rivolge invece al Responsabile Ufficio Relazioni col Pubblico (URP), sempre utilizzando l'apposito modulo pubblicato che a sua volta lo dirigerà all'Ufficio competente per materia e che si farà carico di reperire il documento richiesto. Quest'ultimo trasmetterà direttamente all'istante il documento e darà notizie al Responsabile URP dell'avvenuto riscontro positivo.

A chi rivolgersi per Accesso civico (ex D.Lgs 33/2013) :

Responsabile Aziendale della Trasparenza

Dott.ssa Cristina Naro

E - mail: trasparenza@ospedalecoq.it

Titolare del potere sostitutivo Responsabile Urp :

Dott.ssa Silvia Sicchirollo

E-mail: urp@ospedalecoq.it

Termini di presentazione

Le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

Requisiti

Non sono richiesti requisiti e la richiesta non necessita di motivazione.

Documentazione

Le richieste possono essere presentate sui moduli appositamente predisposti e presentate ai destinatari sopra indicati, tramite:

- Posta elettronica all'indirizzo: trasparenza@ospedalecoq.it
- Posta ordinaria all'indirizzo:
Dott.ssa Cristina Naro
Responsabile della Trasparenza
c/o Centro Ortopedico di Quadrante Spa
via Lungolago Buoizzi, 25
28887 – Omegna (VB)
- Fax al Protocollo Generale: 0323 - 6601210
- Direttamente presso URP:
Dott.ssa Silvia Sicchirollo
c/o Centro Ortopedico di Quadrante Spa
via Lungolago Buoizzi, 25
28887 – Omegna (VB)